
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di I grado ex art. 348-bis c.p.c., espressa analitica menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.

Va confermato che nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., comma 3, l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.7.2015, n. 15240

...omissis...

Può ritenersi superfluo l'esame dei motivi di ricorso di "violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dei principi in tema di responsabilità del custode ..."; di "omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio, oggetto di discussione tra le parti", nonchè delle repliche del controricorrente.

Infatti nel ricorso, che pur correttamente si rivolge soltanto contro la sentenza di primo grado, manca l'analitica trascrizione dell'atto di appello e la compiuta indicazione della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c..

Eppure, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., comma 3, l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 3, è necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa analitica menzione sia dei motivi di appello che della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (per tutte, v.

Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943, alle cui amplissime argomentazioni può qui bastare un richiamo integrale; in tal senso v. pure: Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. ord. 12 febbraio 2015, n. 2784; Cass. 27 marzo 2015, n. 6279; Cass. ord. 30 marzo 2015, n. 6336; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876).

Poichè tali lacune del ricorso non possono essere colmate da alcun altro atto successivo, questa Corte non è allora posta in grado di operare la preliminare, invece indispensabile, verifica di cui sopra sulla base del solo ricorso.

Restano impregiudicati i seri dubbi sulla conformità della complessiva impugnazione della ricostruzione in fatto della sussistenza del nesso causale, alla stregua dell'interpretazione del nuovo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., come operata da Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881 (che prosegue sulla linea interpretativa inaugurata da Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053, quest'ultima già seguita, tra le altre, da Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della soccombente parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di controparte; e va infine applicato (per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di Lanciano al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di xxxxxxxx., liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2015